STUDIO SDN CONSULENTI DEL LAVORO
HR - SELEZIONE FORMAZIONE
DI NUOVO MARIO - SAAVEDRA MIRELLA

04 – Emergenza Covid – 19 08.03.2020

Gentili Clienti,

ad oggi le misure per contrastare il Covip-19 comporta che ci siano **2 grandi aree con regole diverse**: **zona arancione** e il **rimanente intero territorio nazionale**. Non ci sono più le zone rosse, per cui per quelle zone è finito l'isolamento e le attività lavorative non sono più sospese e i dipendenti che abitano in quelle zone vanno trattati con le regole della zona arancione.

Le nuove regole sono entrate in vigore dalla domenica 8 marzo e **sostituiscono** i decreti del 1° e 4 marzo e avranno valore fino al 3 aprile, salvo nuove misure.

Nell'ambito del lavoro vogliamo darvi alcune indicazioni per gestire questo critico momento, Lo Studio SDN ha predisposto a loro interno, se fosse necessario, lo smart working e sta adottando tutte le misure opportune per poter continuare a supportarVi per ogni necessità.

Le misure del nuovo decreto devono essere analizzate considerando l'area di lavoro:

PROVINCIA DI VICENZA (e zone dell'intero territorio nazionale)

Se ci fossero dipendenti che provengo dalle zone arancione e lavorano nella provincia di Vicenza: Vi alleghiamo un MODELLO DI DICHIARAZIONE da poter predisporre e inviare ai dipendenti (Allegato 1). Tale modello può, salvo comunicazioni/chiarimenti, servire a provare la necessità dello spostamento, si raccomanda di allegare il LUL.

Scuole chiuse fino al 15 marzo, salvo proroghe. Sospesi fino al 3 aprile i viaggi di istruzione e le gite scolastiche.

Sospesi

In particolare, per il personale sanitario, servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità: Congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali.

- pub
- scuole di ballo
- sale giochi
- sale scommesse
- sale bingo
- discoteche e locali assimilati
- eventi cinematografici
- eventi teatrali
- eventi e spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato
- musei
- istituti e luoghi della cultura

Vanno assicurate le **misure di sicurezza** (distanza di sicurezza di almeno un metro):

- ristoranti
- bar
- palestre
- piscine

FORTEMENTE RACCOMANDATO: presso gli esercizi commerciali DIVERSI da quelli indicati prima, all'aperto e al chiuso, garantire il CONTINGENTAMENTO e LE MISURE DI SICUREZZA (distanza di almeno un metro tra i visitatori).

FORTEMENTE RACCOMANDATO: limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari.

Chi è in quarantena preventiva o sia risultato positivo al virus non può muoversi da casa.

Fondazione Consulenti per il Lavoro
AGENZIA PER IL LAVORO Aut. Min. n. 19009 del 23/07/2007 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
SEDE OPERATIVA: Contrà San Faustino 24 - 36100 VICENZA Tel 0444 525823 info@studiodinuovo.it
DELEGA n. VI02058FL Mario Di Nuovo

04 – Emergenza Covid – 19
08.03.2020

regole solo per la ZONA ARANCIONE

- Tutta la Regione Lombardia
- **Provincie Venete: Padova, Treviso e Venezia**
- Provincie dell'Emilia-Romagna: Modena, Parma, Piacenza, Reggio, Rimini
- Provincie nelle Marche: Pesaro e Urbino
- Province nel Piemonte: Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Asti

Scuole chiuse fino al 03 aprile, salvo proroghe.

- ✓ **L'azienda implementerà, per chi può lavorare a casa, lo smart working**. Per farlo chiamateci e tenete in considerazione la nostra circolare n. 6, dove Vi spieghiamo la procedura e Vi diamo la documentazione necessaria per tale implementazione.
- ✓ **Se non è possibile lo smart working e non c'è lavoro da fare**, l'azienda **può disporre ferie o permesso retribuito.**
- ✓ **Se non ci sono ferie e permessi da usufruire o non c'è la possibilità di pagare ferie e permessi**, l'azienda in base all'attività e dimensione, potrà **attivare la cassa ordinaria, Fsba, Fis o cassa in deroga** (su questo attendiamo a breve nuove disposizioni). Per maggiori informazioni, potete vedere la nostra circolare al riguardo e contattarci per aiutarVi con l'attivazione.

I dipendenti che DEVONO lavorare in azienda POSSONO SPOSTARSI e possono entrare e uscire dai territori della zona arancione e muoversi all'interno degli stessi, solo per necessari motivi di lavoro e il ritorno a casa.

Attenzione però poiché ci devono essere SERIE E COMPROVATE ragioni di lavoro. Sul punto si aspettano maggiori chiarimenti poiché le attività produttive, lavorative e le attività di trasporto e circolazione delle merci, continuano senza blocchi.

In caso di controllo, i dipendenti dovranno avere con sé degli strumenti che aiutino a giustificarsi, per esempio:

- **nel caso degli autotrasportatori: cedolino + documento giustificante della necessità (contratto di trasporto o altro documento che consenta di dimostrare che il viaggio è effettuato per rispettare un obbligo contrattuale o ordine di servizio);**
- **vi alleghiamo un MODELLO DI DICHIARAZIONE da poter predisporre e inviare ai dipendenti (Allegato 1)**

Per i Transfrontalieri, dalla Farnesina, si precisa quanto segue: *Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.*

MERCI

Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

Fondazione Consulenti per il Lavoro
AGENZIA PER IL LAVORO
Aut. Min. n. 19009 del 23/07/2007
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
SEDE OPERATIVA:
Contrà San Faustino 24 - 36100 VICENZA
Tel 0444 525823
info@studiodinuovo.it
DELEGA n. VI02058FL
Mario Di Nuovo

04 – Emergenza Covid – 19 08.03.2020

I dipendenti che hanno la febbre (temperatura maggiore di 37,5) **devono restare a casa** e contattare il medico (dovranno produrre un certificato di **malattia**).

Sono sospese tutte le attività che comportano assembramenti, a meno che non sia possibile assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Vanno vano rispettate le misure di sicurezza (contingentamento delle persone che possono accedervi e distanza di sicurezza):

- negli **esercizi commerciali**
- nelle **farmacie**
- nei **punti vendita di generi alimentari**
- negli **esercizi pubblici**

Se non è possibile assicurare il rispetto delle misure di sicurezza, le attività devono restare chiuse.

Sono sospese le attività in:

- palestre
- piscine
- centri ricreativi
- centri culturali
- stazione sciistiche
- spa e centri benessere
- cinema
- teatri
- pub
- scuole di ballo
- sale giochi
- sale scommesse
- sale bingo
- discoteche e locali assimilati
- tutte quelle attività che comportano vicinanza e contatti fisici.

Laddove sia possibile, i dipendenti che lavorano in questi settori vanno messi in ferie, in permesso, o si potrà far ricorso agli ammortizzatori sociali.

I dipendenti che sono in quarantena o postivi al virus non possono muoversi dalla loro abitazione. Tale assenza va gestita come malattia (certificati).

Ogni attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado, atenei e accademie sono sospese fino al 03.04.2020

Bar e ristoranti aperti dalle 6 alle 18.

Sanzione: il mancato rispetto delle disposizioni del decreto è punito, ai sensi dell'art. 655 del Codice penale (arresto fino a 3 mesi e fino a 206 di ammenda).

A disposizione per eventuali approfondimenti e Vi terremo aggiornati.

SDN – Studio Di Nuovo

Mario Di Nuovo – Mirella Saavedra

Fondazione Consulenti per il Lavoro
AGENZIA PER IL LAVORO
Aut. Min. n. 19009 del 23/07/2007
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
SEDE OPERATIVA:
Contrà San Faustino 24 - 36100 VICENZA
Tel 0444 525823
info@studiodinuovo.it
DELEGA n. VI02058FL
Mario Di Nuovo